



COMUNE DI CONTURSI TERME

Prot. n. 181 del 10/01/2022

Ordinanza n. 2 del 10/01/2022

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dei Servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado fino al 15 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

VISTA la circolare del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove si rileva che l'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso del Comune di Contursi Terme circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'aumento esponenziale, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi;



COMUNE DI CONTURSI TERME

DATO ATTO di aver sentito, per le vie brevi, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Contursi Terme;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

RITENUTO opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza anche dei Servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado fino al 15 gennaio 2022 ai fini dell'accertamento di ulteriori ed eventuali casi di positività tra gli alunni e il personale docente e non docente;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la sospensione dell'attività didattica in presenza dei Servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, **fino al 15 gennaio 2022**, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE



COMUNE DI
CONTURSI TERME

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Contursi Terme;
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Contursi Terme;
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A S.E. il Prefetto di Salerno;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Alla Stazione Carabinieri di Contursi Terme per quanto di competenza;
- All'Asl di competenza territoriale;
- All'Unità di Crisi della Regione Campania.

AVVISA CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

Contursi Terme, 10/01/2022

Il Sindaco

Antonio BRISCIONE

